

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER GLI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA A TITOLO GRATUITO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente nonché del Regolamento didattico di Ateneo, i presupposti e le procedure per la stipulazione di contratti a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di insegnamento con soggetti diversi dai professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Perugia.

2. Il presente regolamento disciplina altresì il conferimento di contratti a titolo gratuito per la prosecuzione e il completamento di progetti di ricerca già finanziati.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- per Università, l'Università degli Studi di Perugia;
- per Rettore, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia (o suo delegato);
- per Struttura Didattica, i Dipartimenti e le Scuole di Specializzazione, nei limiti e nell'esercizio delle competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
- per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea triennale, i Corsi di Laurea Magistrale, i Corsi di Laurea a Ciclo Unico (come definita dalla normativa vigente), i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione e i Corsi di Master Universitari, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di Ricerca.

Articolo 3 Organizzazione e articolazione dell'attività didattica

1. Le Strutture Didattiche, in sede di programmazione per l'anno accademico successivo, formulano una proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica destinata a essere espletata nell'ambito di ciascun Corso di Studio, secondo le modalità individuate nelle Linee di Indirizzo sulla programmazione didattica adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della vigente normativa e in coerenza con la formulazione dell'Offerta Formativa di Ateneo.

2. La proposta deve definire gli impegni didattici e organizzativi dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in ruolo presso l'Università, nonché gli impegni di natura didattica eventualmente affidati al personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualificazione specifica in servizio presso l'Università degli Studi di Perugia. La proposta deve prioritariamente prevedere l'attribuzione del carico didattico, a completamento del numero di ore a esso riferite, ai Professori di I e II fascia e, ove possibile, ai ricercatori, anche al di fuori della Struttura Didattica, mediante concertazione tra i Dipartimenti interessati. A tal fine la disponibilità

del personale in servizio presso le altre Strutture dell'Ateneo deve essere verificata attraverso la pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo di un apposito avviso prima di poter procedere all'affidamento di incarichi al personale esterno.

3. Dopo aver completato l'assegnazione dei compiti didattici a norma del precedente comma, qualora risultino altri insegnamenti senza copertura, la Struttura attiva, compatibilmente con le risorse di cui dispone e con le indicazioni fornite annualmente da Senato e Consiglio di Amministrazione e sulla base dell'insegnamento da affidare, una delle seguenti procedure:

a) pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo di apposite procedure di valutazione comparativa per l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario di altri Atenei;

b) attribuzione degli incarichi di insegnamento allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (affidamento diretto o tramite convenzione ex art. 23 c. 1 Legge 240/2010) con indicazione dei nominativi dei soggetti cui si propone di affidare o rinnovare l'incarico di insegnamento;

c) attivazione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di insegnamento (ex art. 23 c. 2 Legge 240/2010) allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche;

d) attribuzione degli incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (ex art. 23 c. 3 Legge 240/2010), con indicazione dei nominativi dei soggetti cui si propone di affidare o rinnovare l'incarico di insegnamento.

4. La Struttura attiva la selezione a titolo oneroso rivolta sia al personale docente e ricercatore di altri atenei sia al personale non universitario, secondo le modalità previste dal Titolo II, Sezione II del presente regolamento (ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010).

5. Per motivate ed eccezionali esigenze da documentare tramite apposita delibera, la Struttura può attivare anche selezioni riservate solo al personale non universitario, secondo le modalità previste dal Titolo II, Sezione II del presente regolamento (ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010).

6. La proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica di cui ai commi precedenti deve essere trasmessa alla Struttura responsabile del monitoraggio dell'offerta didattica di Ateneo individuabile dal funzionigramma, con congruo anticipo rispetto al termine entro il quale, sulla base della normativa vigente, deve essere adottata la delibera definitiva di programmazione dell'attività didattica per il successivo anno accademico.

7. Ricevuta la proposta di cui al comma 6, si procede a verificare:

a) la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese implicate dalla stipulazione dei contratti di cui al comma 3, da parte degli uffici competenti;

b) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c. 1, Legge 240/2010 da parte del Nucleo di Valutazione cui è trasmessa la documentazione utile alla verifica richiesta.

8. Gli esiti delle verifiche condotte ai sensi del comma che precede sono comunicati alle Strutture Didattiche che, apportate le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie per adeguarla a tali esiti, approvano in via definitiva la organizzazione ed articolazione dell'attività didattica dell'anno accademico successivo.

10. L'affidamento degli incarichi di insegnamento a soggetti diversi dai professori e ricercatori di ruolo dell'Università è disciplinato dal Titolo II del presente regolamento.

11. Le procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e degli incarichi di supporto alla didattica debbono concludersi con congruo anticipo per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Articolo 4

Procedure di urgenza per l'affidamento di incarichi di insegnamento

1. Nel caso in cui il docente titolare dell'insegnamento risulti indisponibile per l'incarico a lui attribuito o il Nucleo di Valutazione non abbia verificato positivamente la congruità del curriculum scientifico e/o professionale portato alla sua attenzione ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 e non sussistano i tempi per l'attribuzione degli incarichi così come indicato all'art. 3, il Direttore della Struttura può avviare con decreto d'urgenza da portare a ratifica, una selezione ai sensi del comma 4, dello stesso art. 3, previa verifica della disponibilità dei docenti e ricercatori strutturati in Ateneo del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento e in quelli affini.

Articolo 5

Soggetti ai quali può essere conferito l'incarico - Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati dall'Ateneo, nel rispetto del codice etico, soltanto a soggetti in possesso di una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla Struttura Didattica che propone il conferimento dell'incarico.

3. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle dipendenze di un soggetto diverso dall'Università degli Studi di Perugia, purché non sussista un conflitto di interessi.

TITOLO II

INCARICHI DI INSEGNAMENTO

SEZIONE I

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PER CONSENTIRE ALL'ATENEO DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Articolo 6

Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione

1. L'Università può conferire incarichi di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, al fine di migliorare ed arricchire la propria offerta didattica.

2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo sulla base di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito.

3. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento è proposta dalla Struttura Didattica al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una proposta adeguatamente motivata, nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla Struttura Didattica ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento. La suddetta proposta deve, in particolare:

- a) specificare l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
- b) contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento, il cui curriculum scientifico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;
- c) illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;
- d) precisare l'importo del compenso spettante all'esperto cui si propone di conferire l'incarico di insegnamento, nel caso di contratti a titolo oneroso.

4. Gli incarichi di cui alla presente sezione possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 e s.m.i.

5. Nel caso in cui l'incarico di insegnamento venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può essere inferiore a quello fissato dal decreto previsto dall'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. La congruità dei curricula scientifici e/o professionali degli esperti di alta qualificazione ai quali le strutture didattiche propongono di affidare gli incarichi di insegnamento di cui alla presente sezione deve essere verificata da parte del Nucleo di valutazione [art. 2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010] prima che le strutture didattiche approvino in via definitiva l'organizzazione e articolazione dell'attività didattica e in ogni caso prima della stipulazione del relativo contratto.

SEZIONE II
INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI
PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE, ANCHE INTEGRATIVE
(ART. 23, COMMA 2, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Articolo 7
Incarichi di insegnamento conferiti
allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche

1. Allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo soltanto sulla base di contratti a titolo oneroso.

3. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento deve essere adeguatamente motivata nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla Struttura Didattica ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento. La proposta deve indicare:

- a) l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
- b) le ragioni che giustificano la scelta di conferire l'incarico di insegnamento di cui al presente articolo;
- c) l'importo del compenso lordo spettante al soggetto cui viene conferito l'incarico di insegnamento e la relativa copertura finanziaria;
- d) il periodo di svolgimento delle lezioni e il numero di ore di lezione;

e) i requisiti scientifici, didattici e professionali richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere.

Articolo 8 Procedure selettive

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 7 avviene previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica proposte al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, dalle Strutture Didattiche interessate, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo.

2. I bandi di selezione sono indetti dalla Struttura Didattica competente e sono resi pubblici mediante affissione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo.

3. I bandi devono specificare:

a) la modalità di presentazione delle domande;

b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data della pubblicazione del bando;

c) per ogni insegnamento, l'importo del compenso lordo spettante al soggetto cui viene conferito l'incarico di insegnamento;

d) il periodo di svolgimento delle lezioni e le ore di lezione;

e) i requisiti scientifici, didattici e professionali richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali è effettuata la valutazione comparativa del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere;

f) le eventuali prove previste.

4. L'incarico è conferito al candidato che risulti primo in graduatoria. In caso di rinuncia del vincitore alla sottoscrizione del contratto o qualora il vincitore rinunci all'incarico prima della sua decorrenza è possibile fare ricorso agli altri candidati in ordine di graduatoria.

5. Alle domande i candidati devono allegare il curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale.

6. L'importo del compenso spettante ai titolari degli incarichi di insegnamento assegnati tramite le procedure selettive di cui al presente articolo è fissato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 (D.M. 21 luglio 2011 recante "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento").

Articolo 9 Criteri e modalità di selezione

1. La Struttura Didattica competente procede alla valutazione delle domande presentate, in applicazione dei criteri preventivamente stabiliti nel bando, attraverso apposita Commissione costituita con Decreto del Direttore e composta da membri scelti fra docenti di ruolo e ricercatori dell'Università, nel rispetto ove possibile della parità di genere.

2. Al termine della valutazione, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento, viene stabilita la graduatoria di merito dei candidati idonei ad assumere l'incarico di insegnamento cui la procedura selettiva si riferisce. Il conferimento dell'incarico di insegnamento è attribuito al Consiglio della Struttura Didattica che ha promosso la procedura di selezione pubblica.

È fatto obbligo alla Struttura Didattica che ha promosso la procedura di selezione pubblica di dare comunicazione all'Amministrazione dell'avvenuto conferimento.

3. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:

- a) attività didattica già maturata in ambito accademico;
- b) attività scientifica e di ricerca;
- c) titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, etc.);
- d) esperienza professionale dei candidati nell'ambito del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento.

4. Possono essere considerati titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

5. Al fine di garantire adeguata pubblicità, l'esito della selezione è reso pubblico mediante affissione sull'Albo Ufficiale e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

SEZIONE III
INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI A
DOCENTI, STUDIOSI O PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA
(ART. 23, COMMA 3, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Articolo 10
Incarichi di insegnamento conferiti a
docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso, che viene stipulato dal Rettore.

3. Il conferimento dell'incarico di insegnamento deve essere adeguatamente motivato nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla Struttura Didattica interessata ai sensi dell'art. 6, comma 1.

4. La suddetta proposta deve, in particolare:

- a) specificare l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
- b) contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento al docente di chiara fama, il cui curriculum scientifico, didattico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;
- c) illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;
- d) precisare l'importo del compenso spettante al docente di chiara fama.

5. Il conferimento dell'incarico viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.

6. L'importo del compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di un confronto con i compensi attribuiti da altre Università europee per l'espletamento di incarichi di insegnamento di analoga natura.

7. Il curriculum scientifico, didattico e professionale del docente di chiara fama al quale venga conferito un incarico di insegnamento ai sensi del presente articolo deve essere reso pubblico nel sito web della Struttura Didattica che ha proposto l'attribuzione dell'incarico.

SEZIONE IV NORME COMUNI

Articolo 11 Copertura economica

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse destinate al finanziamento dei contratti di insegnamento a titolo oneroso, tenuto conto delle risorse stanziare a bilancio. Il Senato Accademico delibera in merito all'assegnazione alle Strutture Didattiche, e stabilisce, nel rispetto del limite di cui al comma 2, il numero degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere conferiti nell'anno accademico successivo.
2. Il numero di contratti di insegnamento conferiti a titolo gratuito e stipulati a norma della Sezione I del presente Titolo non può essere superiore, per ogni anno accademico, al 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo di Perugia.
3. Ai fini del computo del limite quantitativo di cui al comma 2, non vengono presi in considerazione i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

Articolo 12 Oggetto del contratto

1. Gli incarichi al personale non universitario sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore. Tale rapporto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
2. I contratti devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'incarico e il periodo di svolgimento delle lezioni;
 - c) l'indicazione dell'insegnamento assegnato, il numero di ore, il numero di crediti formativi universitari;
 - d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento (partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento, partecipazione, inclusa la sessione straordinaria, alle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, assegnazione delle tesi di laurea, svolgimento di compiti di orientamento e assistenza agli studenti, etc.);
 - e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
 - f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 13 Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. I titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente Titolo sono tenuti a:
 - svolgere in prima persona l'attività didattica che costituisce oggetto dell'incarico di insegnamento, nel rispetto degli orari e delle date stabilite dalla Struttura Didattica competente;
 - dedicare un congruo numero di ore al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
 - tenere un diario aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte e alla consegna dello stesso al responsabile della Struttura Didattica a conclusione dell'attività svolta;
 - partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio per l'intero anno accademico di riferimento inclusa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del regolamento didattico ed il calendario elaborato dalla Struttura;

- comunicare al responsabile della Struttura Didattica, con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dei corsi: il calendario delle lezioni, le giornate e le ore destinate al ricevimento degli studenti, le date degli appelli degli esami;
- attenersi a quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo, dai Regolamenti didattici dell'Ateneo e del corso di studio;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

2. È esclusa la partecipazione dei titolari degli incarichi di insegnamento alle riunioni degli Organi accademici. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento sono tenuti a prendere parte alle riunioni indette dalle Strutture Didattiche competenti alle quali siano invitati a partecipare.

3. Il curriculum scientifico e professionale dell'esperto di alta qualificazione al quale venga conferito un incarico di insegnamento ai sensi del presente articolo deve essere reso pubblico nel sito web della Struttura Didattica che ha proposto e deliberato l'attribuzione dell'incarico.

Articolo 14

Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Titolo non possono essere conferiti a:

- coloro che siano iscritti al dottorato di ricerca;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368.

2. Ai dipendenti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Università può assegnare l'incarico previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

3. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Articolo 15

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. I contratti di insegnamento sono risolti automaticamente in caso di:

- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 14;
- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute debitamente certificati o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

2. Il titolare di incarico di insegnamento che assuma servizio di ruolo presso questa Università successivamente alla stipula del contratto può, previa proposta della Struttura, portare a termine il corso al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento. In tal caso il corrispettivo previsto per il corso a contratto sarà limitato al giorno precedente la presa di servizio.

Articolo 16

Trattamento previdenziale ed assistenziale

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività limitatamente al periodo della prestazione presso l'Università degli Studi di Perugia.

Articolo 17

Trattamento economico

1. La liquidazione dei compensi è effettuata previa attestazione da parte del responsabile della Struttura Didattica dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti didattici di Ateneo e dalla normativa in vigore e previa consegna agli uffici competenti del registro delle lezioni firmato dal responsabile della Struttura Didattica.

2. La liquidazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel contratto. Nel caso in cui le ore di lezione svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso sarà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore di lezione previste dal relativo bando e riportate nel contratto.

Articolo 18

Durata

1. La durata dei contratti con i quali vengono conferiti gli incarichi di insegnamento è pari ad un anno accademico.

2. Il contratto può essere rinnovato annualmente con un'apposita delibera che la Struttura Didattica può adottare, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, a fronte della constatata persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il conferimento dell'incarico.

3. Anche le delibere di cui al comma 2 debbono essere completate dalla proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Il contratto di insegnamento non può essere rinnovato per più di quattro volte.

Articolo 19

Insegnamenti nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione e nei Master

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e dal "Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Perugia", possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 240/2010 altresì nei Corsi di Studio di Perfezionamento e nei Master.

Articolo 20

Determinazione del compenso per gli insegnamenti a contratto

1. Visto l'art. 1 del Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313, recante disposizioni in materia di "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento", il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comprensivo delle attività di preparazione, verifica dell'apprendimento (esami), supporto agli studenti, tesi, partecipazione ai Consigli, è determinato, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le Linee di Indirizzo sulla programmazione didattica adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso

relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

TITOLO III CONTRATTI DI RICERCA A TITOLO GRATUITO

Articolo 21 Contratti di ricerca a titolo gratuito

1. Per motivate ragioni connesse alla prosecuzione e al completamento di progetti di ricerca già finanziati di particolare rilievo scientifico, rilevanza strategica per l'Ateneo e di alta qualificazione, tra i quali devono ricomprendersi i Programmi di ricerca di cui al D.M. recante l'identificazione di quelli di alta qualificazione, il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, può approvare il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito a personale prossimo al collocamento in quiescenza.
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di collocamento in quiescenza del personale interessato e il contratto ha una durata non superiore alla durata del progetto di ricerca già finanziato.
3. È esclusa la partecipazione dei titolari di contratti di ricerca di cui al comma precedente alle riunioni degli Organi accademici.
4. Resta a carico del titolare di contratto di ricerca a titolo gratuito la stipula di adeguato contratto di assicurazione per tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, a decorrere dalla entrata in vigore dello stesso, abrogano espressamente e sostituiscono quelle di cui al Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 1926 del 3.11.2011 ed emendato con D.R. n. 2049 del 29.10.2012 e nonché le eventuali ulteriori disposizioni regolamentari con esse contrastanti.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo *on line* di Ateneo.